

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3189 del 28 ottobre 2008

Misure regionali a sostegno della politica per la casa (art. 85 - legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1). Approvazione bandi di concorso.

[Edilizia abitativa]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 85 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", dispone una serie di misure a sostegno della politica della casa; nel particolare:

1. Il comma 2. dispone alcune iniziative finalizzate ad aiutare i cittadini che, avendo contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione di residenza, non riescono più, a causa dell'aumento dei tassi di interesse applicati sui prestiti bancari, a far fronte al pagamento delle rate e sono minacciati di escussione della garanzia;
2. il comma 3. prevede che la Giunta Regionale proceda alla approvazione di un apposito bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi su mutui, rivolti alle famiglie con figli minori a carico ed alle giovani coppie residenti nel Veneto, al fine di agevolare l'acquisto o la costruzione della prima casa ovvero il recupero della prima abitazione.

Il comma 6. del medesimo articolo di legge regionale dispone, per il sostegno di che trattasi, uno stanziamento finanziario complessivo di euro 19.000.000,00 reperibili nell'upb U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica" del bilancio di previsione 2008 (€ 14.000.000,00 + € 5.000.000,00).

Per quanto riguarda la misura evidenziata nel precedente punto 1), si sottolinea che:

- A. l'intervento regionale prevede, per i soggetti in difficoltà, l'accesso alle condizioni agevolate di mutuo praticate dagli Istituti di Credito che aderiranno all'iniziativa in base ad apposita convenzione sottoscritta con la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, in attuazione del diritto di surroga nel contratto di mutuo previsto dall'art. 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, con possibilità di ricorrere anche alla ristrutturazione del mutuo e, qualora ne ricorrano le condizioni, ad un contributo necessario e sufficiente a rendere sostenibile il pagamento del mutuo alla famiglia, in considerazione della sua condizione economica.
- B. In esecuzione di tale previsione legislativa, si propone l'approvazione di apposito bando di concorso, per la scelta dei soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a sostegno dei mutui bancari contratti per l'acquisto o la costruzione della prima casa ovvero il recupero dell'abitazione principale. Nel particolare, il bando di concorso in esame deve prevedere:
 - ◆ le finalità ed il tipo di intervento;
 - ◆ le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità di presentazione delle domande;
 - ◆ le modalità di individuazione della condizione economica del nucleo familiare;
 - ◆ le procedure per la valutazione della sopportabilità del mutuo e per la concessione dei finanziamenti.

Per quanto riguarda invece la misura a sostegno della politica della casa evidenziata nel successivo punto 2), si propone, analogamente al precedente punto 1), l'approvazione di apposito bando di concorso, per la concessione, in favore dei nuclei familiari con figli minori a carico ed alle giovani coppie residenti nel Veneto, di contributi in conto interessi su mutui, per l'acquisto o la costruzione della prima casa ovvero il recupero della prima abitazione.

Nell'ambito di tale iniziativa, in attuazione a quanto disposto dal comma 5. della disposizione legislativa in questione, saranno privilegiati gli interventi conformi alle linee guida di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 ("Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile"), adottando i conseguenti criteri e modalità operative. Ciò detto, il bando di concorso deve prevedere:

- I. la concessione in un'unica soluzione di un contributo attualizzato, della entità massima unitaria pari ad euro 25.000,00 su un mutuo bancario della entità massima di euro 100.000,00 e della durata massima di anni 20 i cui termini e modi saranno disciplinati da apposita intesa da sottoscrivere con gli Istituti bancari mutuanti, in aderenza ai presupposti ed alle pattuizioni disciplinate dalla Convenzione n. 15798 sottoscritta in data 14.12.2004 dalla Regione Veneto ai fini

- della concessione di "mutui casa giovani coppie";
- II. le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti;
- III. le condizioni di ammissibilità dei programmi di intervento proponibili o degli acquisti prospettabili;
- IV. i criteri prioritari per la scelta dei soggetti e degli interventi (o degli acquisti) finanziabili;
- V. i termini per la presentazione delle domande e la documentazione da inoltrare;
- VI. le procedure per l'attuazione del bando e per la concessione dei finanziamenti.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone l'approvazione del "Bando di concorso per la concessione di finanziamenti o di contributi a sostegno della politica della casa", rivolto a soddisfare lo sviluppo delle iniziative sancite dall'art. 85, commi 2. e 3., della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, di cui all'**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al fine di dare concreta e consistente risposta alle esigenze manifestate dalla cittadinanza veneta in sede di domanda, si ritiene:

- a) che le graduatorie definitive approvate in attuazione delle predette iniziative siano utilizzate a fronte di ulteriori finanziamenti di settore nel tempo eventualmente stanziati dall'Amministrazione;
- b) nel caso di economie finanziarie realizzatesi a seguito del completo soddisfacimento delle domande pervenute, collocate in posizione utile nella relativa graduatoria, le stesse potranno essere utilizzate nell'ambito della graduatoria relativa all'altra iniziativa contemplata nel presente provvedimento.

Alla spesa di complessive euro 19.000.000,00 prevista per l'attuazione del presente provvedimento si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo n. 101213 del bilancio di previsione 2008.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 85, commi 2, 3, 5 e 6, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;

VISTA la Convenzione n. 15798, sottoscritta in data 14.12.2004;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1997, n. 4;]

delibera

1. di approvare integralmente le premesse del presente provvedimento;
2. di approvare l'indizione del "Bando di concorso per la concessione di finanziamenti o di contributi a sostegno della politica della casa", di cui all'**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il termine per la presentazione delle domande, da produrre sulla base del modello tipo di cui all'**Allegato "A1"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è fissato al 20.12.2008 e che successivamente a tale termine, si provvederà all'istruttoria delle pratiche che dovrà concludersi entro il 31.03.2009;
4. di dare atto che si è in presenza di una obbligazione in corso di perfezionamento alla quale è necessario assicurare copertura finanziaria con l'assunzione di apposito impegno della spesa di complessive euro 19.000.000,00 a valere sul capitolo n. 101213 del bilancio di previsione 2008;
5. di stabilire che le graduatorie definitive saranno finanziate in relazione alla effettiva disponibilità dei capitoli di cui al precedente punto 3. e successivamente potranno essere oggetto di ulteriore scorrimento in relazione a risorse resesi disponibili a seguito di rinunce o revoche o come conseguenza di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio di previsione 2009;
6. di procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto a seguito di approvazione definitiva degli esiti del procedimento;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

